

REGOLAMENTO (CE) N. 158/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo d'inulina non possono essere smerciati sul mercato interno della Comunità e devono essere esportati come tali anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa; che lo stesso articolo prevede inoltre la riscossione di un importo sullo zucchero C, sull'isoglucosio C e sullo sciroppo d'inulina C la cui esportazione come tali nel termine richiesto non è stata comprovata ad una data da determinare;

• 1. L'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si considera effettuata se:

a) fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la prova di cui all'articolo 2 è in possesso dell'organismo competente dello Stato membro di produzione, qualunque sia lo Stato membro che esporta lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1785/81 è stata estesa allo sciroppo d'inulina dei codici NC ex 1702 60 90 e 1702 90 80; che si applica pertanto a questo prodotto il regime delle quote di produzione previsto da tale regolamento; che a questo scopo occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/93⁽⁴⁾;

b) la dichiarazione di esportazione in causa è accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto;

c) lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C ovvero un quantitativo corrispondente ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 3, ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso tramite i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha come conseguenza, tra l'altro, la soppressione a decorrere dal 1° luglio 1995 dei prelievi variabili all'importazione previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; che, per quanto riguarda la riscossione dell'importo predetto, occorre quindi determinarlo d'ora in poi facendo riferimento agli oneri all'importazione del prodotto in causa;

d) il prodotto è stato esportato senza restituzione né prelievo sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 1702 60 90 e 1702 90 99, sotto forma di isoglucosio come tale o sotto forma di sciroppo d'inulina come tale.

considerando che, come l'esperienza dimostra, non è più giustificata la riscossione di un importo forfettario in caso di sostituzione all'esportazione di zucchero o di isoglucosio;

Salvo caso di forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C, di isoglucosio C o di sciroppo d'inulina C in causa è considerato come smerciato sul mercato interno.

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze adottate dall'interessato.

Qualora lo zucchero C, o l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C venga esportato a partire dal territorio di uno Stato membro diverso da quello ove è stato prodotto, dette misure sono prese previo parere, se del caso, delle autorità competenti di questo Stato membro.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.

(4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 45.